



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

**Oggetto: Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 47-bis.
Nomina coordinatore dell'Avvocatura regionale della Sardegna.**

IL PRESIDENTE

- VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO in particolare l'art. 28 della sopraccitata legge regionale n. 31 del 1998;
- VISTA la legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, che detta "Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016";
- VISTO l'art. 47-bis della sopraccitata legge regionale n. 31 del 1998, introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2021, che istituisce per la rappresentanza, la difesa dell'Amministrazione regionale e l'attività di consulenza legale, l'Avvocatura regionale della Sardegna, che succede a tutti gli effetti di legge alla Direzione generale dell'area legale, come ufficio autonomo e indipendente posto alle dirette ed esclusive dipendenze del Presidente della Regione;
- VISTO in particolare, il comma 4 dell'art. 47-bis della legge regionale n. 31 del 1998, che prevede testualmente che "le funzioni di coordinatore dell'Avvocatura regionale sono svolte da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori da almeno tre anni. L'avvocato coordinatore è, inoltre, scelto tra gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale iscritti al relativo albo da almeno cinque anni oppure tra gli esterni in possesso di analoga abilitazione e anzianità nell'esercizio effettivo della professione se dotati di ampia e comprovata esperienza nelle dinamiche delle pubbliche amministrazioni, ed è nominato per un periodo massimo di cinque anni con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del Presidente della Regione";
- VISTA la deliberazione n. 18/9 del 10 giugno 2022, adottata su proposta del Presidente della Regione, con la quale la Giunta regionale:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

- ha conferito all'avv.to Mattia Pani le funzioni di coordinatore dell'Avvocatura regionale della Sardegna, per la durata di tre anni, fatta salva l'applicazione dell'art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i.;
- ha rimandato, per la definizione del trattamento economico del coordinatore dell'Avvocatura regionale della Sardegna, a quanto sarà previsto a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 17/59 del 19 maggio 2022, con la quale è stato disposto di formulare gli indirizzi al Coran, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31 del 1998, per l'attuazione della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, art. 12, comma 6;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere ai sensi dell'art. 47-bis, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998,

DECRETA

ART. 1 In conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 18/9 del 10 giugno 2022, l'avv. Mattia Pani è nominato coordinatore dell'Avvocatura regionale della Sardegna, per la durata di tre anni, fatta salva l'applicazione dell'art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998.

ART. 2 La definizione del trattamento economico del coordinatore dell'Avvocatura regionale della Sardegna è rimandata a quanto sarà previsto a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 17/59 del 19 maggio 2022, con la quale è stato disposto di formulare gli Indirizzi al Coran, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31 del 1998, per l'attuazione della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, art. 12, comma 6.

ART. 3 Il presente decreto è trasmesso all'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, alla Direzione generale del personale e riforma della Regione ed alla Direzione generale dei servizi finanziari per gli adempimenti di competenza e notificato all'interessato.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet istituzionale.

Il Presidente
f.to Christian Solinas